

RIZZATO  DAINESE

ECONOMIA DIRITTO FINANZA LAVORO



LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E IL COLLEGATO FISCALE

*REGIME FORFETTARIO, TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI,
FATTURAZIONE ELETTRONICA
E ALTRE NOVITA' DI INTERESSE PER GLI PSICOLOGI*

Evento organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Veneto – 12.02.2020
relatore: dott.ssa Barbara Rizzato



DI COSA PARLIAMO OGGI?

- Il nuovo (?!) regime fiscale forfettario
- La tracciabilità dei pagamenti
- La fatturazione elettronica tra privati
- Crediti d'imposta, compensazioni e altre novità fiscali



IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

Nel 2019 sono state introdotte modifiche sostanziali ai requisiti di accesso e alle cause ostative.

Nel 2020 vengono mantenute tutte le modifiche del 2019 e vengono reintrodotte due «vecchie» cause ostative che caratterizzavano il regime forfettario fino all’esercizio fiscale 2018



IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

Requisiti di accesso e cause ostative 2019 (e 2020):

- Persone fisiche residenti in Italia con compensi fino a 65.000€
- Che non partecipino a studi associati o società di persone
- Che non controllino direttamente o indirettamente srl che svolgano attività direttamente o indirettamente collegate a quella svolta dal contribuente
- Che non abbiano in corso o non abbiano avuto nei due periodi d'imposta precedenti rapporti di lavoro con datori di lavoro ai quali si intendano fatturare prestazioni in regime agevolato (se prevalenti rispetto ad altre prestazioni fatturate)



IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

Cause ostative reintrodotte dal 2020:
(che si aggiungono alle precedenti)

- Compresenza di reddito da lavoro dipendente o assimilato (quindi anche da pensione) superiore a 30.000€ lordi annui. Tale limite non rileva se il di lavoro è cessato
- Spesa per compensi a collaboratori superiore a 20.000€
- Per requisiti e cause ostative si deve sempre far riferimento alla situazione al 31.12 dell'anno precedente a quello di adesione al regime agevolato



IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

- Si può entrare o uscire a singhiozzo, la verifica dei requisiti di accesso e delle cause ostative va infatti sempre effettuata sulla situazione al 31.12 dell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime agevolato
- Nell'anno in cui viene meno uno dei requisiti di accesso o subentra una causa di esclusione, si resta in forfettario, senza alcuna conseguenza su tassazione e adempimenti



IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

Nessuna modifica sostanziale alle caratteristiche del regime fiscale, pur con una possibile ricaduta sulla tassazione IRPEF per chi possiede altri redditi (vedi infra) :

- *Compensi incassati X 78% = reddito lordo*
- *Reddito lordo – contributi previdenziali = reddito netto*
- *Reddito netto X 15% = imposta sostitutiva*

- *NB: l'aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività*



IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

- Esclusione generalizzata da iva
- No ritenuta sui compensi
- Fatturazione elettronica solo per scelta
(fatta eccezione per le fatture alle PA)
- Semplificazioni contabili
- No ISA
- No adempimenti quale sostituto d'imposta



IL “NUOVO” REGIME FORFETTARIO

Novità rilevante per la tassazione (dal 2020):

Il reddito del regime forfettario entra a far parte del reddito complessivo, con conseguenze talvolta significative sulle detrazioni d'imposta => ricaduta sull'IRPEF

Chi ha anche redditi da lavoro dipendente o pensione, vedrà generalmente ridotte le detrazioni spettanti su tali redditi, potrebbe quindi valer la pena chiedere fin da subito al datore di lavoro di ridurre/azzerare le detrazioni sui cedolini



LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- Dal 1° gennaio 2020, la detrazione degli oneri ex art. 15 TUIR in dichiarazione (spese sanitarie incluse) è ammessa solo se il pagamento è fatto con strumenti tracciabili
- E' tracciabile ogni pagamento fatto con mezzi diversi dal contante

- Non c'è alcun obbligo di dotarsi di un pos
- Non c'è alcun divieto di accettare pagamenti in contanti



LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – IL POS

- Il DL collegato alla legge di Bilancio aveva previsto l'introduzione di una sanzione per la mancata accettazione di pagamenti a mezzo carte che sarebbe dovuta entrare a regime dal 1° luglio 2020
- La disposizione in parola non è stata convertita in legge ed è pertanto automaticamente decaduta



LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – IL POS

Attenzione a verificare se chi fornisce il POS è soggetto estero
In tal caso:

- Preventiva iscrizione al VIES
- Esterometro trimestrale (per chi non è in regime forfettario)
- Monitorare eventuali versamenti iva in reverse (per tutti)



LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – I CONTANTI

- Il DL collegato alla legge di Bilancio ha ridotto le soglie relative alle transazioni in contanti tra privati:
 - Oggi e fino al 30.06.2020 => 2.999,99€
 - Dal 01.07.2020 al 31.12.2021 => 1.999,99€
 - Dal 01.01.2022 => 999,99€



LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – LA REGOLA

- Detraibili per il paziente le sole spese pagate con strumenti diversi dal contante
- Fanno eccezione solo i ticket e le spese per farmaci e dispositivi medici
- Detrae chi sostiene la spesa per sé o per un familiare a carico (è sempre stato così!)



LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – SUGGERIMENTI

- Se si opta per il pagamento tramite bonifico:
 - a) consegnare la fattura
 - b) monitorare l'incasso

... in quest'ordine
- La normativa non richiede alcuna indicazione specifica nella causale del bonifico



LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – SUGGERIMENTI

Cosa indicare in fattura?

Opportuno (ma non obbligatorio) indicare la modalità di pagamento

Opzioni:

Pagamento a mezzo bonifico

Pagamento a mezzo assegno

Pagamento a mezzo pos/carte

Pagamento in contanti



LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – SUGGERIMENTI

Serve un c/c dedicato?

La normativa nulla dice in proposito, si deve quindi concludere che non sia necessario

Il c/c cointestato presenta le medesime criticità di un c/c sul quale vi sia una delega ad operare ...



LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – SUGGERIMENTI

- Nessun obbligo informativo a carico del professionista, ma si può valutare l'opportunità di integrare la lettera d'incarico / il consenso informato (che fa le veci del preventivo scritto obbligatorio) con anche accordi specifici rispetto alle modalità e ai tempi di pagamento.



CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

- A decorrere dal 1° luglio 2020 è introdotto un credito d'imposta del 30% calcolato sulle commissioni addebitate per i pagamenti a mezzo carte
- Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il 2019 vede l'esordio della fatturazione elettronica tra privati.
Cosa cambia per il 2020?

NULLA ... O QUASI



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie fatturate direttamente ai pazienti
- Esclusi per legge minimi e forfettari – salvo opzione
- Escluse dall'obbligo le fatture a soggetti esteri



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Quanto alle fatture a **soggetti esteri** (che non siano pazienti), la fattura elettronica – pur non obbligatoria – consente di evitare l’esterometro (comunque escluso per i contribuenti in regime forfettario)
- In tal caso il campo “Codice Destinatario” va compilato con il codice convenzionale “XXXXXXX”



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per chi è in regime ordinario, o in forfettario con scelta per la fatturazione elettronica:

- Restano elettroniche tutte le altre fatture (es. fatture a soggetti diversi dai pazienti per collaborazioni, docenze, direzione sanitaria, ecc...).
- Resta elettronica la gestione del ciclo passivo (la ricezione delle fatture di acquisto).



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per tutti:

- Restano elettroniche sempre e in ogni caso le fatture alla PA



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come procedere per l'emissione di fatture elettroniche?

- in sede di emissione di una fattura elettronica va indicato il codice destinatario o la pec se comunicati dal cliente. Nel caso in cui il cliente non abbia comunicato nessun dato va inserito nel campo “codice destinatario” il codice 0000000



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

- hanno diritto di avere copia cartacea della fattura elettronica (la cosiddetta “copia di cortesia”):
 - ✓ i privati cittadini
 - ✓ gli enti non commerciali
 - ✓ i contribuenti in regimi agevolati (minimi/forfettari) se ne fanno richiesta
- non è richiesta la firma digitale (diversamente dalle fatture alle PA)
- la numerazione è autonoma rispetto alle fatture cartacee (es. 1/E, 2/E, ecc...)



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Tempi di emissione della fattura elettronica:

- La stessa va trasmessa allo SDI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (=incasso del compenso)
- La fattura non trasmessa allo SDI si considera omessa
- La fattura reca quindi la data di incasso e la data SDI sarà quella invece di invio (non oltre i 12 giorni dall'incasso)



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Controllo degli esiti:

- Ricevuta di consegna => tutto ok
- Ricevuta di scarto => la fattura non ha superato i controlli dello SDI, presenta quindi degli errori intrinseci che vanno corretti. In tal caso la fattura va modificata e ritrasmessa allo SDI entro 5 giorni dallo scarto.
- Ricevuta di impossibilità di recapito => in caso di impossibilità per lo SDI di recapitare la fattura, pur essendo quella trasmessa perfettamente valida ai fini fiscali, è onere di chi ha emesso la fattura, comunicare al cliente l'impossibilità di recapito. Il cliente potrà acquisire la fattura nell'apposita sezione del portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Fatture errate

- Le fatture elettroniche trasmesse allo SDI non possono più essere modificate/annullate. Il destinatario non può rifiutare una fattura errata (per importi, intestazione, diversi accordi su scontistica, ecc...).
- L'annullamento o la correzione della fattura elettronica errata avverrà quindi mediante l'emissione di una nota di accredito elettronica a storno della fattura errata e l'eventuale emissione di una nuova fattura.
- Dal punto di vista operativo si suggerisce pertanto di visionare sempre la fattura analogica prima di effettuare l'invio allo SDI in modo da verificarne la correttezza, ove possibile, anche insieme al cliente.



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ormai terminata la moratoria delle sanzioni, oggi quindi il tardivo invio, comporta:

- Sanzione di 250,00€ se non ha inciso sul versamento dell'IVA
- Sanzione parametrata alla liquidazione IVA con un minimo di 500,00€ negli altri casi

- Possibile ricorrere al ravvedimento operoso



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Versamento imposta di bollo virtuale:

Per il 2019

- Con cadenza trimestrale
- Con F24 o con accesso e autorizzazione all'addebito dal proprio cassetto fiscale
- Sulla scorta dei dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Versamento imposta di bollo virtuale:

Per il 2020

- Con cadenza (anche) semestrale per chi deve versare < 1.000€ annui
- Modalità e date di scadenza da chiarire ... 16/6 e 16/12 ?! ...



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come procedere per la ricezione di fatture elettroniche?

- comunicando il proprio indirizzo telematico (codice destinatario o pec) o accedendo al servizio di acquisizione e consultazione dati dell'Agenzia delle Entrate
- il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 caratteri generalmente messo a disposizione dall'intermediario



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Accedendo al proprio cassetto fiscale (con le credenziali fisconline), nella sezione «fatture e corrispettivi»:

- è possibile registrare il proprio codice destinatario (o la pec)
- tale registrazione rende superflua la comunicazione ai propri fornitori del codice destinatario o della pec in quanto tutte le fatture verranno comunque recapitate all'indirizzo telematico registrato



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Accedendo al proprio cassetto fiscale (con le credenziali fisconline), nella sezione «fatture e corrispettivi» è possibile anche attivare la:

- Conservazione sostitutiva gratuita
- Consultazione delle fatture



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Attenzione:

- le fatture di acquisto assumono piena valenza fiscale solo quando ricevute nel formato XML, la copia cartacea di cortesia non costituisce titolo per la detrazione non avendo ancora superato i controlli da parte dello SDI

IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

- Sostituisce il vecchio superammortamento
- E' applicabile agli acquisti di beni strumentali nuovi
- E' fruibile anche da parte dei contribuenti forfettari

- E' pari al 6% del costo del bene
- Si suddivide in 5 quote annuali di pari importo



IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Beni esclusi:

- Beni usati
- Veicoli
- Fabbricati

Modalità di acquisto:

- Acquisti diretti (anche tramite finanziamento)
- Contratti di leasing
- Esclusa l'agevolazione per i beni in noleggio



IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

- Va annotato in fattura il riferimento normativo che disciplina il credito d'imposta:

«acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1 commi da 184 a 194 della legge 160/2019»

- Necessaria anche una specifica comunicazione al MEF

NB: Attendiamo istruzioni operative più chiare e di dettaglio



LA COMPENSAZIONE IN F24

- Possibile solo tramite gli strumenti telematici dell'Agencia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
- Per i crediti IVA e IIDDD > 5.000€ possibile solo con visto di conformità e non prima di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito



RIZZATO-DAINESE

ECONOMIA DIRITTO FINANZA LAVORO

